

Ordine degli Avvocati di Belluno



Regolamento per la formazione continua dell'Ordine degli Avvocati di Belluno

ART. 1

Soggetti obbligati alla formazione.

Durata e contenuto dell'obbligo formativo

Sono tenuti all'obbligo della formazione continua i tirocinanti abilitati al patrocinio e gli avvocati iscritti all'albo dell'Ordine di Belluno, compresi gli avvocati iscritti nei vari elenchi e sezioni speciali dell'Albo.

L'obbligo di formazione permanente comincia a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di iscrizione all'Albo o nell'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio.

Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

L'anno formativo coincide con quello solare.

L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo.

I crediti formativi si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi e/o attraverso lo svolgimento dell'attività formativa.

Sono individuate le seguenti aree base della formazione: a) civile, b) penale, c) amministrativa, d) deontologica e/o ordinamento professionale e/o previdenziale.

L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 crediti formativi, di cui n. 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento della professione, previdenza e deontologia forense.

Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 2 nelle materie obbligatorie.

E' consentita la compensazione dei crediti formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 crediti formativi per anno.

In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti formativi di un triennio i crediti formativi maturati nel triennio precedente.

Il numero di crediti formativi conseguiti in modalità FAD (formazione a distanza) non può superare il limite pari al 40 % del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio.

ART. 2

Esoneri

1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, fermo però l'obbligo di aggiornamento nell'area base d), i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle Università in materie giuridiche.

2. Sono altresì esonerati gli avvocati dopo 25 anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età, gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'art. 20

Ordine degli Avvocati di Belluno



comma 1 legge professionale, per il periodo del loro mandato, i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento Europeo.

3. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda documentata dell'interessato, può esonerare con provvedimento espresso, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di :

- gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla paternità o maternità in presenza di figli minori fino al raggiungimento del terzo anno di età;
- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- cause di forza maggiore;
- altre ipotesi da valutare caso per caso.

ART. 3

Accreditamento e patrocinio di eventi formativi.

Competenza.

1. Il Consiglio dell'Ordine di Belluno è competente a concedere l'accREDITAMENTO per corsi, seminari e convegni a rilevanza locale.
2. Appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell'Ordine territoriali l'accREDITAMENTO di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento.
3. E' invece competente il Consiglio Nazionale Forense in tutti gli altri casi e segnatamente per: 1) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale 2) corsi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista 3) master di primo e di secondo livello 4) corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera 5) corsi per conseguire il titolo di cassazionista 6) eventi a rilevanza nazionale ed eventi seriali (intendendosi per entrambi "attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo" 7) eventi svolti nella modalità FAD 8) eventi che si svolgono all'estero.
4. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno riconosce ai propri iscritti i crediti conseguiti con la partecipazione agli eventi formativi dallo stesso accREDITATI o accREDITATI dagli altri Consigli dell'Ordine o dal CNF, secondo le rispettive competenze. Nel caso in cui gli eventi formativi accREDITATI dagli altri Consigli dell'Ordine o dal CNF già contengano il numero di crediti per l'evento e la loro natura, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno riconoscerà lo stesso numero di crediti e la loro natura, salva diversa valutazione dei criteri di cui all'art.20 del regolamento del CNF n. 6 del 16.07.2014.
5. Il soggetto promotore di eventi formativi che intenda chiederne l'accREDITAMENTO o il patrocinio deve presentare con adeguato anticipo la relativa istanza (anche via mail all'indirizzo

Ordine degli Avvocati di Belluno



info@ordineavvocatibelluno.com), allegando altresì il programma completo dell'evento, alla Commissione locale presso il COA di Belluno.

6. La Commissione locale presso il COA di Belluno concederà l'accreditamento sulla base dei criteri e con la procedura di cui agli artt. 20 e 21 del regolamento del CNF n. 6 del 16.07.2014 e provvederà a darne adeguata diffusione con pubblicazione nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Belluno.

7. Per eventi formativi organizzati dall'Ordine degli avvocati di Belluno o da altri enti in collaborazione con l'Ordine di Belluno, l'iscrizione dei partecipanti e la registrazione dei crediti formativi avverrà tramite il sistema "Riconosco" già in uso presso il detto ente.

Diversamente l'ente organizzatore raccoglierà le iscrizioni, le relative sottoscrizioni in orario di entrata e uscita su apposito foglio-presenze e rilascerà gli attestati di partecipazione al termine dell'evento formativo o in altro momento che verrà dallo stesso comunicato agli interessati.

ART. 4

Attività di autoformazione

Accreditamento e competenza

1. Oltre che con la partecipazione ad eventi formativi accreditati (anche da altri Consigli dell'Ordine o dal CNF) l'iscritto può maturare crediti formativi:

- svolgendo relazioni o lezioni in eventi accreditati oppure nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali oppure nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato;
- pubblicando scritti giuridici, anche on line, su media a rilevanza nazionale, saggi, monografie o trattati, anche opere collettanee, su argomenti giuridici
- avendo contratti di insegnamento in materie giuridiche nelle Università
- partecipando a commissioni di studio o gruppi di lavoro del Consiglio dell'Ordine o aventi carattere nazionale
- svolgendo la funzione di commissario agli esami di avvocato
- partecipando alle commissioni per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle Magistrature Superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico forense
- svolgendo attività seminariale di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate o riconosciute come tali dal CNF o dal COA.

2. Al fine di ottenere l'attribuzione dei crediti formativi per l'attività di autoformazione specificata al comma 1 del presente articolo, l'iscritto dovrà richiederne il riconoscimento, a seconda dei casi, al CNF o al COA di appartenenza.

In particolare, dovrà richiederlo al CNF se l'evento, la commissione o gruppo di lavoro sono a carattere nazionale o utilizzano sistemi telematici, ovvero nel caso di partecipazione alle

Ordine degli Avvocati di Belluno



commissioni per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, nel caso di concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense.

Dovrà invece chiederne il riconoscimento al Consiglio dell'Ordine se l'evento è a carattere locale, se la commissione o gruppo di lavoro è stata costituita dallo stesso Consiglio dell'Ordine, svolgendo la funzione di commissario agli esami di avvocato e svolgendo attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale, senza utilizzo di sistemi telematici.

3. Per le attività come sopra enunciate, l'iscritto dovrà formulare istanza adeguatamente documentata – al C.N.F ovvero al Consiglio dell'Ordine a seconda della rispettiva competenza – entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della relativa attività, al fine di poter depositare la delibera di riconoscimento al Consiglio dell'Ordine al termine del triennio formativo.

4. In sede di verifica il Consiglio dell'Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi o lo svolgimento di attività per le quali l'iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l'attribuzione di crediti formativi al C.N.F o al Consiglio dell'Ordine.

5. Per “commissioni di studio”, “gruppi di lavoro” e “commissioni consiliari” aventi carattere locale si intendono esclusivamente le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine ovvero che contano anche sulla partecipazione del Consiglio dell'Ordine.

6. L'autorizzazione alle “attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale” e senza l'utilizzo di sistemi telematici, ai sensi dell'art.12 n. 1 lett. f) del Regolamento formazione continua CNF, verrà concessa dal Consiglio dell'Ordine esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori e con possibilità di controllo della partecipazione.

ART. 5

Riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione ad eventi non previamente accreditati o svolti all'estero

Per le “attività formative non previamente accreditate svolte in Italia”, il Consiglio dell'Ordine riconoscerà crediti formativi a condizione che la partecipazione a tali eventi sia comprovata da documentazione adeguata, conforme o analoga a quella prevista per gli eventi formativi accreditati e che la relativa istanza sia presentata tempestivamente al Consiglio dell'Ordine.

Ai fini del riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a eventi svolti all'estero è competente il C.N.F.

Ordine degli Avvocati di Belluno



ART. 6

Tabella riassuntiva dei crediti riconoscibili per la partecipazione a eventi e per lo svolgimento delle attività di autoformazione

<i>ATTIVITA'</i>	<i>CREDITI ATTRIBUITI</i>	<i>LIMITE MASSIMO ANNUALE</i>
Frequenza di eventi formativi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)	Da 1 a 3	---
Frequenza di eventi formativi della durata di un'intera giornata	Da 2 a 4	---
Frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista, di master di primo e secondo livello, di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera, di corsi per l'accesso alla professione di avvocato, della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)	Da 2 a 4	---
Frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista, di master di primo e secondo livello, di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera, di corsi per l'accesso alla professione di avvocato, di corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale; della durata di un'intera giornata o più giornate	Da 6 a 20	---
Svolgimento di lezioni e relazioni in eventi formativi accreditati, nelle scuole di specializzazione per professioni legali, nei corsi per l'accesso alla professione di avvocato	1	12
Pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on-line, ovvero libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense	Per pubblicazioni e saggi: da 1 a 3 per ciascun libro Per libri e monografie: da 1 a 5 per ciascun scritto	12
Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati		10
Partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro		10
Partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense		10
Attività di studio e aggiornamento individuale, previamente autorizzata		10
Abbonamenti annuali a riviste giuridiche cartacee e/o informatiche		5

Ordine degli Avvocati di Belluno



ART.7

Adempimenti degli iscritti e controlli del Consiglio dell'Ordine.

1. Ogni iscritto tenuto all'obbligo formativo dovrà far pervenire alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno, entro il 31 gennaio di ogni anno, autocertificazione riportante tutti i crediti formativi maturati nell'anno di riferimento, allegando gli attestati conseguiti a seguito della partecipazione agli eventi organizzati dagli altri Consigli dell'Ordine, dal CNF nonché da enti/soggetti esterni.

L'iscritto dovrà, inoltre, allegare i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno riguardanti l'attribuzione di crediti o l'esonero totale o parziale dall'obbligo formativo.

2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno si riserva ogni più opportuna verifica e richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa all'iscritto e ai soggetti organizzatori delle iniziative formative.

3. Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo e previa verifica dell'effettività dell'adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'Attestato di Formazione Continua.

4. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo, visto anche l'art. 13 del Codice Deontologico e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito, salva l'integrazione di qualsiasi altra fattispecie sanzionatoria.